



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 23/09/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 9 settembre 2004, n. 139

Permesso di ricerca di acque termominerali denominato "San Nazario" in territorio dei comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale in provincia di Foggia - Richiedente "Fonte la Cavallina s.r.l." - L.R. 28.05.1975, n. 44.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Il giorno 9 settembre 2004, in Bari, nella sede del Settore;

Vista l'istanza datata 18.09.2003 acclarata agli atti d'Ufficio con prot. n. 38/6391 del 28.11.2003 con la quale il Sig. Caccavelli Nicola, in qualità di Amministratore Unico della "Fonte la Cavallina s.r.l." avente sede in Gallarate (VA) alla via Bernardini Ferni n. 2, ha chiesto il permesso di eseguire la ricerca di acqua termominerale denominato "San Nazario" in territorio dei comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale in provincia di Foggia, entro la zona indicata sul piano topografico allegato;

Visti i referti di pubblicazione di detta istanza e dell'allegato piano topografico all'Albo Pretorio dei comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale dai quali si riscontra che avverso l'istanza di cui sopra non sono stati prodotti opposizioni e/o reclami;

Viste le note del Settore Industria con le quali si è data comunicazione della predetta istanza ai sotto indicati Enti ed Uffici:

- prot. n. 38/4298 del 22.04.04 - inviata all'Amministrazione Provinciale di Foggia;
- prot. n. 38/4301 del 22.04.04 - inviata all'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- prot. n. 38/4302 del 22.04.04 - inviata alla C.C.I.A.A. di Foggia e ai comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale.

Considerato che i predetti Enti non hanno formulato alcuna osservazione sull'argomento, ad eccezione dell'Ufficio del Genio Civile che, con nota del 29.06.04 prot. 88/75, rileva nell'area di ricerca l'allocatione di alcune scaturigini che alimentano allevamenti di piscicoltura nonché alcuni pozzi per la captazione di acque sotterranee. Inoltre, si annota che in passato sull'area era stato richiesto altro permesso di ricerca per acque minerali-termali.

Visto la nota del 26.07.04 prot. 38/3137 con la quale questo Settore oltre a informare il citato Ufficio che la precedente istanza di permesso di ricerca non ha avuto seguito per l'opposizione del Comune di Sannicandro Garganico e della "Fondazione Zaccagnini" ha richiesto stralcio catastale con l'indicazione delle terebrazioni ricadenti nell'area di permesso e se lo sfruttamento delle captazioni di superficie e sotterranee raggiunge gli emungimenti autorizzati.

Ritenuto che quanto evidenziato dall'Ufficio del Genio Civile di Foggia non può essere di pregiudizio al

rilascio del permesso in questione, poiché, la fase di "ricerca" non è finalizzata alla semplice "scoperta" del giacimento minerario ma, elemento ancora più essenziale, alla conduzione di una campagna di studi geologici ed idrogeologici tendenti a dimostrare che lo sfruttamento del giacimento non comporta fattori di rischio per salute pubblica e non compromette l'integrità del medesimo.

Considerato che strumento amministrativo autorizzativo idoneo per la conduzione di studi e ricerche è, nella fattispecie, il permesso di ricerca.

Visto la relazione redatta dal funzionario del Settore Industria Geom. Pietro Bianco.

Vista la relazione geologica-idrogeologica-mineraria ed il programma dei lavori di ricerca con le previsioni generali di spesa allegati all'istanza predetta.

Ritenuto che l'area richiesta in permesso possa essere interessata da acque termo-minerali suscettibili di sfruttamento.

Accertata l'idoneità tecnica ed economica del richiedente. Si annota che la Società richiedente è titolare di altra concessione mineraria di acqua minerale e gestisce stabilimento termale operante nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

Ritenuto di dover accordare alla "Fonte la Cavallina s.r.l." il permesso di ricerca di acque termominerali denominato "San Nazario" in territorio dei comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale in provincia di Foggia, per la durata di anni due.

Vista la legge 16.05.1970 n. 281.

Visto lo Statuto della Regione Puglia, L. n. 24.05.1971 n. 349.

Vista la L.R. 13.01.1972 n. 1.

Visto il D.P.R. 14.01.1972 n. 2.

Vista la L.R. 28.05.1975 n. 44.

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Visto il D.Lvo 03.02.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. 04.02.1997 n.7.

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.07.1998, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali".

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario.

Visto che non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

Art. 1)

Alla Società "Fonte la Cavallina s.r.l." (Amministratore Unico Sig. Caccavelli Nicola) con sede in Gallarate (VA) alla via Berardini Ferni n. 2 (P.I. 02119570121) è accordato, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del presente atto, il permesso di eseguire ricerca di acque termominerali denominato "San Nazario" in territorio dei comuni di Sannicandro Garganico e Poggio Imperiale (FG).

Art. 2)

L'area del permesso minerario ha una estensione di Ha. 173.90.00 ed è delimitata da quattro vertici (A-B-C-D) segnata con linea continua di colore rosso sul piano topografico in scala 1:10.000 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale.

Art. 3)

E' approvato il programma dei lavori di ricerca esistente agli atti.

Art. 4)

La Società "Fonte la Cavallina s.r.l." titolare del permesso è tenuta:

- a) ad iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione dirigenziale;
- b) ad informare ogni semestre il Settore Industria di questa Regione dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti.
- c) a comunicare l'avvenuto completamento dei lavori di ricerca secondo il programma approvato;
- d) ad inviare una relazione annuale della portata agli effetti dello studio delle caratteristiche dell'acquifero.
- e) a condurre studi ed indagini che dimostrino che l'utilizzazione della sorgente non interferisce e turba l'equilibrio naturale della falda con conseguenze sulle altre emergenze, e che accertino l'assenza di pericoli d'inquinamento.
- f) a fornire ai funzionari dell'Assessorato competente tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e gli impianti, ed a comunicare tutti i data statistici e le relative notizie ed indicazioni che venissero richieste;
- g) a notificare, prima dell'inizio dei lavori, copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati dai lavori di ricerca mineraria;
- h) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite da questa Regione e dall'Autorità competente ai fini del controllo della regolare esecuzione dei lavori di ricerca;
- i) a corrispondere alla Regione Puglia a decorrere dalla data della presente determinazione, il diritto annuo anticipato (canone) di Euro 89,87 (L.174.000) pari a L. 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di permesso, nonché la tassa di concessione regionale;
- j) a produrre all'Ufficio Minerario Regionale la denuncia di esercizio prescritta dall'art. 24 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e successive modificazioni;

Art. 5)

I prelevamenti dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi dimostrative della mineralità e batteriologicità del giacimento rinvenuto dovranno avere carattere di legale documentazione ed avvenire in presenza di funzionari di questo Settore.

Art. 6)

Nel caso che i possessori di fondi si opponessero ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà chiedere l'applicazione dell'art. 10 della L.R. 28.05.1975 n. 44.

Art. 7)

Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Art. 8)

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente determina e di altre eventualmente impartite dalle Autorità competenti, costituirà motivo di decadenza del permesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della predetta L.R. 44/75.

Art. 9)

La trasformazione del permesso minerario in concessione potrà sussistere previa acquisizione dei pareri positivi degli Enti ed Uffici competenti per territorio e in ottemperanza dei disposti delle normative vigenti.

Art. 10)

Il presente atto sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

La presente determinazione non comporta riflessi finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è redatto in duplice copia originale di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario

Geom. Pietro Bianco

Il Dirigente di Settore

dott. Raffaele Matera